tel. +39 06 44596337 fax +39 06 44596249



### **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**

### **REGOLAMENTO**

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni



#### Sommario

#### Premesse

Art. 1	Oggetto del Regolamento;

- Art. 2 Attribuzioni del Comitato;
- Art. 3 Composizione e durata;
- Art. 4 II Presidente;
- Art. 5 I componenti;
- Art. 6 II Segretario;
- Art. 7 Funzionamento;
- Art. 8 Organizzazione dei lavori;
- Art. 9 Trattamento dei dati personali;
- Art. 10 Rapporti con l'Amministrazione;
- Art. 11 Rapporti con altri organismi;
- Art. 12 Informazione;
- Art. 13 Entrata in vigore.



VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità fra uomo e donna";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 21;

VISTA la Circolare 18 novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni":

VISTI i Contratti nazionali, collettivi e integrativi del personale ENAC;

VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso l'ENAC con provvedimento del Direttore



Generale n. 1/DG del 3/1/2012, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (in seguito denominato "Comitato" oppure "CUG") e che, a norma di legge, il predetto CUG sostituisce il "Comitato per le Pari Opportunità" e il "Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing", unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 – recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG – è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno;

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati personali ed assicurare l'efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali interni ed esterni all'ENAC;

VISTA la Delibera n.1 del 19 marzo 2012, il CUG-ENAC

### adotta il seguente Regolamento

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG-ENAC, costituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Enac n. 1/DG del 3/1/2012.
- 2. Il Comitato ha sede in Viale del Castro Pretorio n. 118, presso gli uffici della Direzione Generale dell'Enac.

### Art. 2 Attribuzioni del Comitato

1. Il CUG-ENAC, nell'ambito delle attività proprie dell'ente - esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 57, comma 03, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG, nonché le funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.



- 2. In particolare, il CUG-ENAC, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza di ENAC, promuove iniziative volte a:
  - a) Favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
  - b) Favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro:
  - c) Prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
  - d) Curare l'informazione e la formazione in ambito Enac per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

### Art. 3 Composizione e durata

- 1. Il CUG-ENAC è composto da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito Enac e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore Generale in premessa richiamato.
- 2. Il CUG-ENAC dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

#### Art. 4 II Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante del CUG-ENAC e ne coordina l'attività.
- 2. Il Presidente:
  - convoca e presiede le riunioni del CUG-ENAC:
  - predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
  - dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il CUG-ENAC;
  - cura la relazione di cui al successivo art. 10, comma 4;
  - nomina, sentito il CUG-ENAC, il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
  - assegna annualmente, sentito il CUG-ENAC, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario;
  - propone al Direttore Generale, sentito il CUG-ENAC, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive;



- assicura che l'attività del CUG-ENAC si svolga in stretto raccordo con il Direttore Generale e le competenti strutture dell'Ente.

### Art. 5 I componenti

- 1. I componenti del CUG-ENAC:
  - partecipano alle riunioni del Comitato;
  - partecipano ai gruppi di lavoro;
  - segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni.
- 2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

### Art. 6 II Segretario

- 1. Il Segretario del CUG-ENAC cura il supporto necessario al suo funzionamento.
- 2. Il Segretario, in particolare:
  - cura l'invio, tramite i mezzi più idonei, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
  - provvede alla conservazione degli atti del CUG-ENAC (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc);
  - redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.
- 3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del CUG-ENAC.

### Art. 7 Funzionamento

 Le riunioni ordinarie del CUG-ENAC sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni, di regola una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG-ENAC può essere convocata con preavviso di



almeno 48 ore.

- 2. I componenti del CUG-ENAC comunicano al Presidente e al Segretario, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione ed eventuali impedimenti alla partecipazione.
- 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
- 4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Per la modifica del presente Regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
- Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG.
- 7. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione/notifica degli stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono inviati al Direttore Generale e al Direttore Centrale Risorse Umane per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

# Art. 8 Organizzazione dei lavori

- Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione. Ai fini dei lavori del Comitato possono altresì essere sentiti soggetti esperti esterni al CUG-ENAC.
- 2. Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CUG.



### Art. 9 Trattamento dei dati personali

 Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG-ENAC nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

# Art. 10 Rapporti con l'Amministrazione

- 1. Il CUG-ENAC collabora con l'Amministrazione fornendo informazioni e formulando proposte alle strutture dell'Ente competenti nelle materie di interesse del Comitato. In particolare, il Comitato si raccorda con:
  - il Direttore Generale:
  - il Direttore Centrale Risorse Umane:
  - il responsabile della prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ENAC;
  - l'organismo competente in materia di valutazione della performance (OIV) dell'ENAC;
  - le Strutture dell'ENAC interessate.
- 2. Il CUG-ENAC viene preventivamente consultato dall'Amministrazione e fornisce il proprio parere ogni qualvolta devono essere adottati atti interni nelle materie di competenza quali flessibilità e orario di lavoro, part time, congedi, formazione, progressioni in carriera, ecc.
- 3. Il CUG-ENAC può richiedere all'Amministrazione l'accesso ad atti e documenti, informazioni e dati statistici inerenti le materie di competenza.
- 4. Il CUG-ENAC redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" e di quelli forniti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009. Detta relazione viene approvata secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento e trasmessa al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Centrale Risorse Umane.
- 5. Il CUG-ENAC collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, prevista dalla citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



### Art. 11 Rapporti con altri organismi

- 1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con:
  - l'Ufficio del Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -UNAR-, istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - altri organismi esterni operanti nelle materie di competenza del CUG-ENAC.

#### Art. 12 Informazione

- 1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno dell'ENAC viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito intranet dell'ente.
- 2. Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sul sito istituzionale dell'ENAC.
- 3. Per agevolare la comunicazione con il CUG-ENAC è attivata una casella di posta elettronica dedicata.
- 4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale dell'ENAC.

### Art. 13 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
- 2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Roma, li 19 marzo 2012

Il Presidente Maria Carmen de Cristofano